



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Asti

Asti, 31 agosto 2020

4602/20 Ast.

Ai Sigg. Magistrati

Ai Sigg. Direttori
dr.ri Gabriele Maroni – Ferdinando Franco

Ai Sigg. Responsabili delle Aliquote di Pg
SEDE

Ai Sigg.
Questori
Comandanti Provinciali dell'Arma dei Carabinieri
Comandanti Provinciali del Corpo della Guardia di Finanza
di ASTI, CUNEO, TORINO

Ai Sigg. Comandanti di Polizia Locale
di ASTI, ALBA, BRA, CARMAGNOLA

Ai Sigg. Presidenti dell'Ordine degli Avvocati
di ASTI, CUNEO, TORINO

e p.c.

Al Sig. Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte d'appello
di TORINO

Al Sig. Presidente del Tribunale
di ASTI

Oggetto: Linee-guida sulle nuove disposizioni in materia di intercettazioni e comunicazioni

Mi prego trasmettere le linee-guida in oggetto con preghiera di darne adeguata diffusione.

1. Premessa

La nuova disciplina delle intercettazioni e comunicazioni – la cui entrata in vigore è prevista il 1° settembre 2020 - è il risultato di più interventi del Legislatore ed in particolare di

- Dlgs 29 dicembre 2017 n.216
- DI 30 dicembre 2019 n. 161 (conv. in L 28 febbraio 2020 n. 7)
- DI 30 aprile 2020 n. 28 (conv.in L 25 giugno 2020 n. 70)

Nel rinviare alla lettura di tali disposizioni, le presenti *linee-guida* intendono dare le prime essenziali indicazioni operative di comune interesse per Pm e Pg per le attività che si concludono con il conferimento in archivio del materiale delle intercettazioni. Date le non poche novità della nuova disciplina, la sua iniziale applicazione potrà fornire suggerimenti utili per eventuali aggiustamenti nei prossimi mesi.

2.La finalità della nuova disciplina

Lo scopo principale della nuova disciplina è evitare la divulgazione delle intercettazioni irrilevanti ai fini delle indagini. A tal fine sarà compito del Pm, insieme alla Pg, di selezionare con cura il materiale rilevante ai fini della prova. Detto materiale andrà poi custodito nell'archivio delle intercettazioni, luogo - fisico ed informatico- accessibile solo su autorizzazione.

3. L'entrata in vigore delle nuove norme

La nuova disciplina si applicherà soltanto ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020. Per i procedimenti pendenti ed iscritti fino a tale data continuerà a trovare applicazione la vecchia disciplina delle intercettazioni.

4. La vigilanza del Pm

Tra le novità più rilevanti della nuova disciplina vi è la disposizione del co.2 bis dell'art. 268 cpp per cui *Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.*

Fatta salva la responsabilità generale del Procuratore, spetterà al Pm titolare del procedimento esercitare puntualmente questa funzione di *guida e controllo* dando alla Pg le opportune istruzioni. Peraltro, perché ciò possa avvenire è necessario che la Pg tenga costantemente aggiornato il Pm sull'andamento delle intercettazioni sì da metterlo nelle condizioni di valutare se e come riportare le conversazioni intercettate. Nel caso, tutt'altro che raro, di conversazioni dal tenore dubbio occorrerà la massima interlocuzione tra Pg e Pm, da attuare anche per le vie brevi e prima della trascrizione – integrale o per estratto -. Di tale interlocuzione si dovrà dare conto nel verbale delle operazioni.

Il Pm titolare vigilerà altresì a che la Pg riporti nei verbali unicamente le intercettazioni rilevanti per le indagini. L'obiettivo della nuova disciplina, ripetesi, è impedire la trascrizione delle intercettazioni che non abbiano rilievo ai fini di prova, anche per evitarne la diffusione a tutela della riservatezza delle persone intercettate, tanto più se estranee al procedimento. L'art. 103 co.5 cpp già prevede il divieto – a pena di inutilizzabilità - di registrare le conversazioni dei difensori - nonché degli investigatori privati autorizzati, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari- e tra costoro ed i propri assistiti. Per tali conversazioni la Pg dovrà perciò limitarsi ad annotare nel brogliaccio la data, l'ora e il dispositivo oggetto dell'intercettazione. Qualora la Pg, per la peculiarità delle conversazioni, abbia il dubbio sull'effettiva inerenza di queste all'esercizio delle funzioni difensive – o le altre assimilate – dovrà, al solito, interloquire con il Pm per le determinazioni del caso.

Secondo la nuova disciplina, nei verbali non potranno essere trascritte – e neppure sommariamente riportate- quelle conversazioni che ledono la reputazione delle persone cui esse si riferiscono o che

riguardano dati personali sensibili a norma di legge. Tale divieto di trascrizione opera però soltanto se le conversazioni non abbiano rilevanza a fini di prova. Di nuovo, soltanto la stretta collaborazione tra Pg e Pm potrà scongiurare il rischio di trascrizioni indebite o per contro omesse.

Resta fermo che la Pg, quando trascriverà conversazioni contenenti espressioni lesive della reputazione o inerenti a dati personali sensibili perché ritenute rilevanti a fini di prova, darà atto di aver interloquuto col Pm.

5. I verbali della Pg

In ossequio allo spirito della nuova disciplina, la Pg dovrà redigere le relazioni/informative – siano intermedie o conclusive - avendo cura da un lato di non riportare le conversazioni irrilevanti e dall'altro lato di selezionare con attenzione il materiale utile a fini probatori. Nella predisposizione di tali atti costituirà buona prassi per la Pg seguire la regola – espressamente dettata per il Pm – dall'art. 291 co.1 cpp secondo cui nelle richieste di misura cautelare vanno *riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettati*.

Occorrerà dunque che anche nelle relazioni per la richiesta di proroga delle intercettazioni in corso ed in quelle conclusive delle operazioni svolte la Pg indichi unicamente i passaggi essenziali delle registrazioni rilevanti. Qualora sia stata completata la trascrizione integrale delle conversazioni utili per il procedimento, i relativi verbali andranno allegati con atti a parte. Apposito elenco delle conversazioni rilevanti – con tutti i riferimenti identificativi quali utenza, data, orario, numero progressivo, etc.- dovrà essere allegato alle relazioni conclusive.

6. Conferimento nell'archivio delle intercettazioni

La riforma dedica particolare attenzione alla chiusura delle operazioni di intercettazione. A tale momento si ricollegano vari adempimenti secondo la scansione temporale che segue.

- ai sensi dell'art.268, co.4 prima parte cpp *i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'art. 269, comma 1*. Il termine *immediatamente* sta a significare *subito, prontamente*. Del resto la nuova disciplina fissa tempi stretti anche per il Pm posto che ai sensi dell'art. 268 co.4 seconda parte cpp *entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'art. 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga*. Tuttavia, in via d'eccezione e soltanto allorché strettamente necessario e d'intesa con il Pm, la Pg avrà facoltà di provvedere alla trasmissione con una qualche dilazione che comunque consenta al Pm il rispetto dell'obbligo del deposito entro 5 giorni. Tale caso potrà ad es. verificarsi allorché la Pg, pur terminato l'ascolto delle conversazioni per scadenza del termine di autorizzazione, abbia la necessità di trascrivere nel verbale, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate (cfr. art. 268 co.2 cpp).

- in merito al significato da attribuire alla formula *conclusione delle operazioni* – che genera per Pg e Pm l'obbligo rispettivo di *trasmissione* e di *deposito* – occorre sempre tenere in considerazione che la nuova disciplina mira a contenere quanto più il rischio di divulgazione delle intercettazioni irrilevanti. Allo stato è dunque preferibile ritenere che con detta formula il Legislatore si riferisca non alla chiusura di tutte le operazioni captative bensì a quella di ogni operazione per singolo bersaglio. Pertanto, al termine dell'ascolto per ciascun *RIT* - anche se nel decreto autorizzativo sono indicati più bersagli -, la Pg provvederà alla trasmissione secondo quanto disposto dalla prima parte dell'art.268 co.4 cpp.

- la pronta ed integrale trasmissione dalla Pg al Pm è finalizzata alla conservazione del materiale nell'archivio delle intercettazioni di cui all'art. 269, co.1 cpp. Infatti, il Pm, dopo aver ricevuto i verbali e le registrazioni provvede, entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni, al deposito dei verbali e delle registrazioni che conferirà nell'archivio unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione.

- contestualmente al deposito in archivio, il Pm darà avviso alla difesa che, entro il termine fissato, avrà facoltà per via telematica di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Peraltro, ai sensi dell'art.268 co.5 cpp *se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari*. È prevedibile che, come avvenuto fino ad ora, questa ipotesi - pensata dal Legislatore come eccezione alla regola dell'immediato accesso della difesa all'archivio delle intercettazioni – finirà per avere ampia applicazione. Peraltro, tenendo presente il ruolo fondamentale attribuito all'archivio delle intercettazioni, quale luogo, fisico ed informatico di messa in sicurezza del relativo materiale, si ritiene che l'autorizzazione del Gip concerna soltanto l'obbligo del Pm di dare l'avviso alla difesa contestualmente al conferimento del materiale in archivio. In breve, ciò che viene differito è la semplice conoscibilità del materiale da parte della difesa fermo restando l'obbligo del Pm di conferire prontamente il materiale in archivio. Del resto questa interpretazione restrittiva trova conforto nell'art. 291 co.1 cpp secondo cui *le misure (cautelari) sono disposte su richiesta del pubblico ministero che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda compresi i verbali di cui all'art. 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'art. 269, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate*. Il conferimento in archivio, dunque, è vera e propria condizione di utilizzabilità del materiale delle intercettazioni.

- a norma dell'art. 268 co.4 cpp, quando la Pg effettua la trasmissione degli atti al Pm ne perde la disponibilità. E ciò con evidenti problemi operativi ogni qualvolta – e può capitare non di rado - la Pg non abbia ancora potuto concludere le operazioni di sua competenza, vale a dire: (i) la selezione e la valutazione del materiale rilevante, (ii) la trascrizione integrale o per riassunto delle conversazioni, e (iii) la redazione della relazione conclusiva. Occorre però ribadire che la nuova disciplina pone come priorità quella di scongiurare il rischio di qualsiasi divulgazione, anche accidentale, di conversazioni intercettate, soprattutto se irrilevanti, e per questo ha previsto il conferimento dei verbali e delle registrazioni, e di ogni altro atto ad esse relativo, nell'archivio delle intercettazioni.


In proposito l'art. 89-bis co.1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale prevede che *nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono*. Vi è motivo per ritenere che tra *gli atti afferenti alle intercettazioni* non rientrino le annotazioni sulla cui base potrà essere redatta la relazione conclusiva e che quindi esse vadano esonerate dal conferimento nell'archivio delle intercettazioni. Insieme ad ovvie esigenze di funzionalità per la Pg, conforta questa interpretazione il fatto che la riforma delle intercettazioni, nel 2017, stabiliva espressamente che anche le annotazioni della polizia giudiziaria dovessero ricomprendersi tra il materiale da conservare nell'archivio. Poiché, però, dal nuovo testo del cit. art. 89-bis co.1 è stato eliminato l'espresso riferimento alle annotazioni della polizia giudiziaria, si può concludere che tali atti restino nella disponibilità della Pg e quindi siano utilizzati per la redazione delle relazioni conclusive. Resta fermo che la Pg potrà sempre ricorrere a fini investigativi all'accesso autorizzato dell'archivio delle

intercettazioni per l'ascolto delle registrazioni e la consultazione dei verbali - *in primis* i cd brogliacci. Così viene assicurato l'equilibrio tra efficienza dell'operato della Pg e tutela della riservatezza delle persone.

Al fine di agevolare l'applicazione delle presenti *Linee-guida* si allega il testo aggiornato dei citt. artt. 268 cpp, 269 cpp e 89-bis disp. attuaz e coord e trans cpp.

(testo redatto con la collaborazione del Procuratore Vicario V.Paone)

Alberto Perduca
Procuratore

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Perduca', written over the typed name and title.

Art. 268 c.p.p. - Esecuzione delle operazioni

1. *Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.*
2. *Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.*
- 2-bis. *Il pubblico ministero da' indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.*
3. *Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inadeguati ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.*
- 3-bis. *Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all'articolo 348, comma 4.*
4. *I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.*
5. *Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.*
6. *Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.*
7. *Il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo.*
8. *I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.*

Art. 269 c.p.p. - Conservazione della documentazione

1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.
3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.

Art. 89-bis disp. att. c.p.p. - Archivio delle intercettazioni

1. Nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.
2. L'archivio è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.
3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.
4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.